



Berna, 16.05.2014

Informazione

In relazione all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio Svizzera-Cina, il 16.5.2014 è stata inviata questa informazione sotto forma di lettera a tutti gli Esportatori Autorizzati

Accordo di libero scambio Svizzera-Cina Particolarità per esportatori autorizzati (EA); scambio di dati EA con la Cina

Gentili signore, egregi signori,

L'accordo di libero scambio fra la Svizzera e la Cina (ALS CH-CN) entrerà in vigore il 1.7.2014.

Particolarità per esportatori autorizzati

All'inizio di marzo, con la pubblicazione di un'edizione speciale della [Newsletter EA](#), vi abbiamo informato delle principali differenze che comporta l'ALS CH-CN rispetto ad altri accordi di libero scambio siglati dalla Svizzera/AELS.

Scambio di dati EA con la Cina

Con il presente scritto, vi informiamo sulla procedura di trasmissione alle autorità cinesi, delle dichiarazioni dell'origine allestite dagli EA e sulla procedura elettronica che ne consegue denominata «*Scambio di dati EA con la Cina* (Data Exchange System).

L'articolo 3.16 dell'ALS CH-CN regola la procedura inerente la dichiarazione dell'origine per gli EA. È previsto che la Svizzera comunichi entro ogni fine di marzo, i numeri di serie di tutte le dichiarazioni dell'origine allestite da ciascun EA nel corso dell'anno precedente. Viene ugualmente specificato, che al fine di facilitare lo scambio d'informazioni deve essere implementato un sistema informatico. Non è per contro prevista una procedura basata interamente su un sistema elettronico. Al momento dell'importazione in Cina, la dichiarazione dell'origine deve essere presentata sotto forma cartacea.

La soluzione elaborata in collaborazione con le autorità doganali cinesi si presenta nel modo seguente: la trasmissione dei dati non avviene annualmente, ma in occasione di ogni esportazione, accompagnata da dichiarazione dell'origine, verso la Cina. Prima dell'importazione delle merci in Cina, deve quindi essere trasmessa, almeno la parte (pagina) del documento commerciale che reca la dichiarazione dell'origine. Questo modo di procedere è stato concordato con le autorità doganali cinesi ed è vincolato in un "Memorandum of Understanding".

Le autorità cinesi possono in questo modo controllare direttamente al momento della presentazione della dichiarazione d'importazione, se la dichiarazione dell'origine su carta che gli viene sottoposta è stata veramente allestita dall'EA. In caso di eventuali discordanze ciò permette di effettuare subito i necessari chiarimenti, e contemporaneamente assicura all'EA che non possano essere utilizzate delle dichiarazioni dell'origine rilasciate indebitamente da terzi a loro nome.

Come nel caso in cui la trasmissione avvenisse annualmente, l'EA è beninteso responsabile per la trasmissione dei dati corretti. Se i dati non sono trasmessi in maniera corretta o per tempo, ciò potrebbe generare delle difficoltà all'atto dell'imposizione all'importazione in Cina.

La trasmissione della dichiarazione dell'origine su fattura si effettua per mezzo di un'applicazione Internet protetta, specialmente concepita per questo scopo. Per poterla utilizzare, un impiegato della vostra azienda deve annunciarsi quale "amministratore" tramite una procedura d'autoregistrazione. Nell'applicazione, la dichiarazione dell'origine può in seguito essere caricata nel formato PDF ed essere trasmessa direttamente. La procedura esatta, e le informazioni supplementari relative all'utilizzazione dell'applicazione figurano nelle [istruzioni](#) disponibili su Internet. Facciamo presente che la procedura d'autoregistrazione è possibile solo a partire dal 16 giugno 2014, mentre l'applicazione sarà disponibile a partire dal 1 luglio 2014. Sono inoltre in corso degli accertamenti da parte dell'UDSC al fine di stabilire se la trasmissione può essere automatizzata e, se del caso, in che modo. Sarete informati a tempo debito.

Va da sé che questa procedura non concerne gli EA che non effettuano forniture verso la Cina con dichiarazione dell'origine e che quest'ultimi non devono pertanto registrarsi. Al posto delle dichiarazioni d'origine possono anche essere rilasciati dei certificati di circolazione delle merci.